

**REGOLAMENTO
DEL
DIFENSORE CIVICO
(ART. 8 LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142)**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

ELEZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 e dell'art. 58 dello Statuto comunale è istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico, dopo le opportune consultazioni è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La votazione avviene per schede segrete.
2. Il difensore civico svolge funzioni di autorità amministrativa garante della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa comunale, nei locali specificatamente destinati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 2

REQUISITI

1. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.

ART. 3

INCOMPATIBILITA'

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
2. Il difensore civico non può, altresì, far parte dei Consigli di Amministrazione di enti o organi su cui il Comune esercita attività di controllo o i cui amministratori siano dallo stesso nominati, né può far parte di associazioni di interesse locale.
3. Il difensore civico non può essere iscritto a partiti politici.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

ART. 4

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore .
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 5

GIURAMENTO

1. Il difensore civico - dopo l'elezione avvenuta in Consiglio comunale ai sensi delle norme dello Statuto e previa notifica di nomina, che avviene con decreto di esecuzione del Sindaco - giura davanti al Sindaco e al Segretario comunale, prima di assumere formalmente l'incarico, osservando la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della Comunità locale".

ART. 6

DIMISSIONI

1. Le dimissioni del difensore civico sono fatte pervenire al Consiglio comunale che ne prende atto, senza votazione, entro 45 giorni della presentazione
2. Il difensore civico cessa dalla carica il giorno successivo a quello della presa d'atto delle dimissioni o, comunque, il 45° giorno successivo a quello della presentazione delle stesse
3. Il Consiglio comunale provvede all'elezione del nuovo difensore civico nella stessa seduta in cui prende atto delle dimissioni

ART. 7

PUBBLICO UFFICIALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del codice penale, il difensore civico assume la qualifica di pubblico ufficiale.
2. Egli è funzionario onorario.

ART. 8

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.
2. Egli - per il periodo del mandato - ha diritto ad un'assistenza speciale, che sarà definita nelle forme e con i criteri più idonei dalla Giunta comunale con compagnie di assoluta affidabilità.

CAPO II

FUNZIONAMENTO

ART. 9

ATTRIBUZIONI E FINALITA'

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, disfunzioni, carenze, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza, nonché esercitare le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
4. Il difensore civico, in base alle attribuzioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dello Statuto comunale, con la sua azione persegue le finalità seguenti:
 - a) segnalare abusi e rilevare scorrettezze che l'Autorità comunale commette attraverso organi istituzionali, uffici, servizi ed enti nell'esercizio dell'attività amministrativa, evidenziando il contrasto con lo scopo che di norma è necessario perseguire;
 - b) segnalare disfunzioni, cioè il cattivo funzionamento o le alternazioni dei procedimenti, che si rilevano nell'organizzazione degli uffici e dei servizi o presso istituzioni, aziende e consorzi di promanazione comunale;
 - c) segnalare la mancanza sostanziale d'intervento nei confronti dei cittadini singoli o associati;
 - d) attivare le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) ad istanza di cittadini singoli o associati oppure autonomamente, qualora lo ritenga necessario;
 - e) denunciare - ove occorra - all'Autorità giudiziaria fatti od omissioni penalmente sanzionabili e di cui abbia avuto conoscenza.

ART. 10

MODALITA' DI INTERVENTO

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che

abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità giudiziaria penale

5. Il difensore civico, entro 10 giorni dalla ricezione della istanza, può sentire direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

6. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo - non in contrasto con il regolamento di esecuzione sui tempi del procedimento amministrativo di cui all'art.2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241- per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente ed al Sindaco o Assessore al ramo.

7. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco o dell'Assessore al ramo o della Giunta l'inadempimento riscontrato, per i provvedimenti di competenza.

ART. 11

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 12

DIRITTO D'ACCESSO

1. Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita il diritto d'accesso ai documenti dell'amministrazione mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari.
2. Egli ha il diritto di ricevere dagli organi istituzionali e dai funzionari preposti o addetti agli uffici e ai servizi del Comune e degli enti dipendenti tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
3. Al difensore civico non può essere opposto il segreto di ufficio salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

ART. 13

PARTECIPAZIONE

1. Il difensore civico, su invito formale del Sindaco o suo delegato partecipa , quale osservatore o relatore, allorché le adunanze non siano dichiarate segrete o vi possono ricorrere contrasti di interessi, alle riunioni di Giunta e di Consiglio comunale.
2. Il difensore civico può chiedere di essere ascoltato in sede di Giunta e di Consiglio comunale.

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ART. 14

RELAZIONI PERIODICHE

1. Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno deve inviare una relazione al Consiglio comunale allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità formulando osservazioni, suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2. La relazione del difensore civico è pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e depositata nell'ufficio di Segreteria affinché tutti i cittadini possono averne notizia. Per il rilascio di eventuali copie della relazione si applicano le norme regolamentati del Comune per il diritto d'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 15

CONFERENZA DEI DIFENSORI CIVICI

1. Il difensore civico del Comune può partecipare alle riunioni regionali o provinciali indette ad iniziativa dei difensori civici regionali e provinciali.
2. Può partecipare, altresì, a riunioni nazionali indette dall'Associazione dei difensori civici o da organi pubblici.

ART. 16

ISCRIZIONI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFENSORI CIVICI

1. Il difensore civico può iscriversi all'Associazione nazionale difensori civici per realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.

CAPO IV

STUTTURA ORGANICA

ART. 17

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. All'ufficio del difensore civico, per l'assolvimento delle funzioni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto e dal presente regolamento è assegnato, ove richiesto, personale della Segreteria Generale comunale.
2. Il personale è assegnato all'ufficio del difensore civico con delibera di Giunta e con le stesse procedure può essere revocato o rimosso.

ART. 18

SANZIONI PER I DIPENDENTI

1. Qualora i funzionari del Comune impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del difensore civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto circa gli ordinamenti del personale e dal relativo regolamento comunale.
2. Per i provvedimenti disciplinari di cui al 1 comma di questo articolo, provvede l'organo comunale competente su segnalazione del difensore civico.

ART. 19

RESPONSABILITA' DEL DIFENSORE CIVICO

1. In materia di responsabilità, al difensore civico si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO V

NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 20

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento - deliberato dal Consiglio comunale - entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'Albo pretorio del Comune in conformità alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge regionale.